



Italia
non profit



GUIDA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La Riforma del Terzo Settore è legge:
scopri tutto quello che c'è da sapere sulle novità, i
cambiamenti e gli aspetti importanti che
riguardano la vita del Settore.

Che tu sia un donatore, un cittadino, un operatore del Terzo
Settore, un volontario, qui trovi le risposte aggiornate ai tuoi
dubbi!

Elaborata da Italia non profit

04 Agosto 2017

aggiornata al 4 ottobre 2019

italianonprofit.it



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

INTRODUZIONE

Italia non profit è la piattaforma dove trovare informazioni qualificate sugli enti senza scopo di lucro, conoscere il Terzo settore ed orientarsi verso donazioni sempre più consapevoli.

La piattaforma supporta la diffusione della cultura del dono e della valorizzazione del Terzo settore all'interno della società civile attraverso l'approfondita conoscenza dei dati e delle informazioni relative agli enti.

Italia non profit ha realizzato **La Guida alla Riforma** per rendere accessibile a tutti (enti, cittadini, volontari, donatori) il cambiamento in atto, attraverso un contenuto divulgativo e fruibile sia online che offline.

L'intera Riforma è stata ordinata per argomenti agevolando la lettura trasversale a seconda degli interessi del lettore.

L'[indice per argomenti](#) permette di approfondire tutte le novità rispetto ad uno specifico tema (ad esempio: Raccolta Fondi, Agevolazioni fiscali per i donatori, Registro unico, etc).

L'[indice per TAG](#) garantisce al lettore la possibilità di scoprire l'impatto della Riforma per argomenti trasversali, se ad esempio si vogliono comprendere tutti gli obblighi e i divieti introdotti dalla nuova normativa, sarà sufficiente leggere i contenuti delle pagine indicate sotto al TAG specifico.

Ogni lettore, grazie a questo pdf e al contenuto fruibile online, è in grado di costruire in autonomia il proprio percorso di scoperta, analisi e lettura. Infine, per garantire a tutti la possibilità di approfondire sono disponibili i link diretti ai decreti legislativi aggiornati al 2 agosto 2017.

La Guida ha carattere divulgativo, per questo si sono inseriti gli aspetti più rilevanti. Con l'avanzamento dell'iter normativo i contenuti online e il documento verranno aggiornati.

Visita il sito www.italianonprofit.it e iscriviti alla nostra newsletter per restare in contatto e ricevere aggiornamenti.

INDICE

RAPPORTI CON LA PA	6
PERSONALITÀ GIURIDICA	9
IMPRESA SOCIALE	12
ONLUS	17
SOCIAL BONUS	20
ENTI DEL TERZO SETTORE	28
VOLONTARIATO	30
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	31
CSV	34
RETI ASSOCIATIVE	37
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	40
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	45
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI	50
FONDI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE	53
TITOLI DI SOLIDARIETÀ	56
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE	58
5x1000	60
RACCOLTA FONDI	63
REGISTRO UNICO	66

LETTURA per TAG

[CODICE DEL TERZO SETTORE](#)

[OBBLIGHI E DIVIETI](#)

[RISORSE UMANE](#)

[DISPOSIZIONI FISCALI](#)

[BILANCI E RENDICONTO](#)

[ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON COMMERCIALE](#)

[ABROGAZIONI](#)

[DIGITALIZZAZIONE](#)

RAPPORTI CON LA PA

italianonprofit.it/riforma/rapporti-con-la-pa

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

21 dicembre 2017, data di pubblicazione della Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Gli ETS (Enti del Terzo settore) sono coinvolti dalle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche sociali anche tramite accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni sociali

Codice del Terzo settore

Nel Codice del Terzo settore si trovano le norme che prescrivono il contenuto puntuale delle convenzioni tra PA (Pubblica Amministrazione), ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale)

Obblighi e divieti

CONVENZIONI

Le convenzioni tra PA, ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) sono possibili solo se:

- ODV e APS sono iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore

- le condizioni, per la PA, sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

Le PA sono obbligate a pubblicare sia gli atti con i quali ha deciso di affidare lo svolgimento di un servizio ad una specifica ODV o APS sia i provvedimenti finali.

TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA

Il trasporto sanitario di emergenza può essere affidato dalla PA in via prioritaria alle ODV (Organizzazioni di Volontariato) solo se:

- le ODV aderiscono ad una rete associativa
- sono iscritte da almeno 6 mesi ad una rete associativa
- sono accreditate per il servizio secondo la normativa regionale
- il servizio viene svolto in condizioni di efficienza economica e adeguatezza

Disposizioni Fiscali

Per APS e ONLUS, le convenzioni con enti pubblici stipulate dopo il gennaio 2018, sono assoggettate all'imposta di registro del 3% e sono esenti da imposta di bollo. Per le ODV a partire dall'11 settembre 2018 sono esenti sia da imposta di bollo che da quella di registro.

Attività commerciale e non commerciale

I contributi e le somme derivanti da convenzioni con gli enti pubblici sono non commerciali ai sensi dell'IRES (imposte dirette).

In relazione all'IVA bisogna distinguere caso per caso

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

Ti potrebbe interessare anche

Organizzazioni di volontariato	39
Associazioni di promozione sociale	43

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 55 al 57

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2017-07-03:117>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

Prassi

Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

Vai al Testo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+158+del+21+dicembre+2017/Risoluzione+N.+158+DEL+21122017.pdf>

PERSONALITÀ GIURIDICA

italianonprofit.it/riforma/personalita-giuridica

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Sono riformate le procedure di acquisizione della personalità giuridica per gli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Gli ETS (Enti del Terzo settore) devono seguire una nuova procedura per acquisire la personalità giuridica: il notaio verifica i requisiti e li trasmette al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Definizione

La personalità giuridica è uno status dell'ente, acquisito al termine di un procedimento che consente di separare il patrimonio dell'ente da quello dei suoi amministratori, in modo che i creditori dell'ente non possano aggredire i patrimoni dei medesimi amministratori e viceversa

Obblighi e divieti

Gli enti non qualificati come ETS (Enti del Terzo settore) non possono acquisire tramite l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore la personalità giuridica: per questi, rimane in vigore la normativa precedente (DPR 361/00)

L'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore richiede un patrimonio minimo:

- di 15.000 euro per le associazioni
- di 30.000 euro per le fondazioni

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro.

Gli enti che già hanno acquisito la personalità giuridica tramite le procedure della normativa precedente (che rimane in vigore):

- ottengono la personalità giuridica tramite le nuove procedure
- sospendono l'efficacia e gli obblighi del vecchio regime di acquisizione della personalità giuridica

L'iscrizione o cancellazione dal Registro Unico Nazionale viene comunicata alla Prefettura o alla Regione dall'ufficio regionale preposto

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva:

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Dato che la disposizione si riferisce agli ETS (Enti del Terzo settore), ha efficacia dal momento dell'effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, per cui successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministero del lavoro e politiche sociali e dei provvedimenti regioni e province autonome che disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore

Ti potrebbe interessare anche

Impresa sociale	14
ONLUS	18
Enti del Terzo settore	23
Organizzazioni di volontariato	39
Associazioni di promozione sociale	43

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 22

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2017-07-03:117>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

IMPRESA SOCIALE

italianonprofit.it/riforma/impresa-sociale

Aggiornato al

10 agosto 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95

Highlights

Nuove regole generali per l'Impresa Sociale

Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore rimanda la materia al decreto legislativo sull'Impresa Sociale

Contenuto

Aumentano i campi di attività di interesse generale, includendo tra le altre: microcredito, housing sociale, commercio equo e solidale, agricoltura sociale.

Le attività di interesse generale dell'Impresa Sociale non coincidono con quelle degli ETS (Enti del Terzo settore) riportate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore.

E' ammessa la possibilità - in forma limitata - di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione

Definizione

Acquisiscono la qualifica di Impresa Sociale gli enti privati comprese le società che esercitano in forma stabile e principale una o più delle attività di interesse generale in forma d'impresa, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Digitale

L'Impresa Sociale deve depositare il proprio bilancio sociale presso il registro delle imprese e pubblicarlo online sul proprio sito internet, redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro, tenendo conto anche della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte

Obblighi e divieti

Il bilancio sociale dovrà essere:

- depositato presso il Registro delle Imprese
- pubblicato sul proprio sito internet
- redatto secondo le linee guida del Ministero

Le Imprese Sociali già costituite si devono adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo

- Divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annuale Lorda)
- Vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni nei limiti civilistici se l'impresa sociale costituita in forma di cooperativa
- Il numero di volontari non può superare quello di lavoratori; il volontariato è complementare e non sostitutivo delle attività realizzate da operatori professionali
- Destinazione fino al 50% degli utili nei limiti di indici ISTAT (relativamente all'aumento gratuito del capitale sociale),

dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5%(in relazione alla distribuzione di dividendi) e di erogazioni a favore di ETS (Enti del Terzo settore) sempre che questi non siano soci dell'Impresa Sociale

Risorse umane

- Definizione dei lavoratori molto svantaggiati (definiti tali per un massimo di 24 mesi) e delle persone svantaggiate il cui impiego consente all'Impresa sociale di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle tipiche
- Coinvolgimento diretto dei lavoratori (oltre che degli utenti) con il potere di influire sulle decisioni relative soprattutto le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o dei servizi
- I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL

Bilanci e rendiconto

L'Impresa Sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali

Disposizioni fiscali

E' prevista una defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti nell'attività dell'Impresa Sociale.

Sono introdotte agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale:

- detrazione IRPEF del 30% sulle somme investite dai privati (fino ad 1 milione di euro) successivamente all'entrata in vigore del decreto in imprese sociali costituite da non più di 5 anni; le somme devono essere mantenute per almeno cinque anni
- deduzione IRES del 30% sulle somme investite da imprese (fino ad 1,8 milioni di euro) successivamente all'entrata in vigore del decreto in imprese sociali costituite da non più di 5 anni; le somme devono essere mantenute per almeno cinque anni

Attività commerciali e non commerciale

L'attività d'impresa di interesse generale svolta in via prevalente dall'impresa sociale è sempre commerciale

Abrogazioni

Viene abrogata la norma previgente sull'Impresa Sociale (D.Lgs 155/06) e le disposizioni riferite ad essa sono da riferirsi alla nuova norma se compatibili

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce i criteri di computo secondo i quali si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce atti da depositare in sede di costituzione dell'ente e le procedure di costituzione;
Linee guida per bilancio sociale adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; con altro decreto, lo stesso Ministro riporta le linee guida relative al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti al fine di influenzare le decisioni dell'impresa sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi;
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali
Le detrazioni e deduzioni sono attivabili soltanto successivamente a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	9
Enti del Terzo settore	23

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112

Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95

Vai al testo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2017-07-03:112>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/10/18G00120/sg>

ONLUS

<https://italianonprofit.it/riforma/onlus>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

21 dicembre 2017, data di pubblicazione della Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

La scomparsa delle Onlus

Codice del Terzo settore

Con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, la normativa sulle Onlus verrà abrogata: gli enti che ad oggi hanno la qualifica di Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.

Obblighi e divieti

Entro il 30 giugno 2020 gli enti con qualifica di Onlus possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (Dlgs 117/17).

Disposizioni Fiscali

Le convenzioni con enti pubblici stipulate dopo il 1 gennaio 2018 sono assoggettate all'imposta di registro del 3% e sono esenti da imposta di bollo.

Abrogazioni

Verrà abrogata la norma Onlus (artt 10 e succ D Lgs 460/97) a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

Abrogazione delle norme Onlus a partire dal periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	9
Enti del Terzo settore	23
Registro unico	63

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 54, 89, 99, 101, 102, 104

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art 43, c 4-bis

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30:34>

Prassi

Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

Vai al Testo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+158+del+21+dicembre+2017/Risoluzione+N.+158+DEL+21122017.pdf>

SOCIAL BONUS

<https://italianonprofit.it/riforma/social-bonus>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nuova agevolazione per erogazioni liberali a favore degli ETS (Enti del Terzo settore) dedicata ad attività particolari

Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore determina la natura dei social bonus e le regole per accedervi

Contenuto

Credito d'imposta per persone fisiche e aziende per recupero da parte di ETS (Enti del Terzo settore) di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e da questi enti utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Definizione

Credito d'imposta

Digitale

Gli ETS beneficiari delle donazioni del Social Bonus devono dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle donazioni, della loro destinazione e del loro utilizzo, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali realizzerà un portale dedicato (simile a quello sull'Art bonus) dove convoglieranno tutte le informazioni sugli interventi e sulle donazioni

Obblighi e divieti

Obbligo di rendicontazione e di aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi sui beni

Bilanci e rendiconto

Obbligo di rendicontazione e di aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi sui beni

Disposizioni fiscali

Credito d'imposta:

- del 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile
- del 50% per le erogazioni effettuate da soggetti IRES nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua modalità di attuazione delle agevolazioni e le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

23

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 81

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

ENTI DEL TERZO SETTORE

<https://italianonprofit.it/riforma/enti-del-terzo-settore>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

29 dicembre 2017, data di invio della Lettera del Ministero del Lavoro alle Regioni

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nasce una nuova tipologia generale di enti senza scopo di lucro

Codice del Terzo settore

Tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS (Enti del Terzo settore), la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti (come le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale).

E' importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Definizione

Sono ETS gli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore e che assumono la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso, associazioni riconosciute e non,

fondazioni e altri enti di carattere privato. Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi, mentre sono escluse le società.

Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.

Digitale

Gli ETS utilizzano il web per rendere pubblici i propri bilanci, ma non solo: è infatti prevista anche la pubblicazione dei compensi di alcune figure interne all'ente.

La pubblicazione di questi dati online rappresenta un obbligo a cui devono adempiere, a seconda dell'entità delle entrate dell'ente

Obblighi e divieti

Non sono ETS le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili

Risorse umane

- Divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annuale Lorda)
- Vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Bilanci e rendiconto

Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a 220.000 euro possono tenere un rendiconto di cassa delle entrate e delle spese complessive

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Questi dati devono essere pubblicati a partire dal 2019 con riferimento al 2018

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per gli altri il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare il bilancio sociale - redatto secondo le linee guida ministeriali - presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Gli ETS non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Disposizioni fiscali

Sono previste, per gli ETS, molte agevolazioni e semplificazioni. Alcune di queste dipendono però dalla pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità delle norme con le leggi europee.

Attività commerciale e non commerciale

Agli ETS viene applicato un nuovo concetto di non commercialità (posto al vaglio della Commissione Europea).

Il concetto di non commercialità segue il principio generale per cui si considerano non commerciali quelle gratuite e le attività che sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Si stabiliscono nuove condizioni per la perdita del profilo di ente non commerciale.

Si considerano commerciali anche i corrispettivi (che superano i costi effettivi) richiesti agli associati, ad eccezione delle APS (Associazione di Promozione Sociale).

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA:

Tutti e i 27 decreti attuativi previsti dal Codice del Terzo Settore interessano gli ETS.

I decreti fondamentali saranno:

- quello che renderà operativo il Registro Unico nazionale del Terzo settore
- quello di definizione delle attività diverse e l'autorizzazione della Comunità Europea all'avvio delle misure fiscali di maggior favore per gli enti in relazione alla definizione delle attività commerciali e non commerciali

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	12
Registro unico	63

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 4 al 6 e da art. 20 al 31

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

Prassi

Lettera del Ministero del Lavoro alle Regioni del 29 dicembre 2017

Vai al testo

<http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/attuazione-codice-del-terzo-settor-e-circolare-di-diritto-transitorio.aspx/>

VOLONTARIATO

<https://italianonprofit.it/riforma/volontariato>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Il volontariato è l'elemento centrale dell'azione degli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore dà una definizione giuridica della figura del volontario, valida per tutti gli ETS, sottolineando la gratuità delle attività di volontariato.

Il Codice sancisce il diritto per i lavoratori subordinati che intendano impegnarsi nel volontariato presso un ETS di poter utilizzare forme di flessibilità orarie o turnazioni previste dai contratti, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Definizione

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

Obblighi e divieti

E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari su infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario.

Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione

Risorse umane

Non è un volontario:

- chi ha un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la sua attività volontaria
- l'associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: In relazione all'assicurazione obbligatoria, il Ministro dello Sviluppo Economico emana un decreto per individuare meccanismi assicurativi semplificati e disciplinare i controlli

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	23
Organizzazioni di volontariato	39

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 17 al 19

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2017-07-03;117>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

<https://italianonprofit.it/riforma/servizio-civile-universale>

Aggiornato al

4 maggio 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 13 aprile 2018, n. 43

18 aprile 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Highlights

Il nuovo servizio civile diventa universale

Contenuto

- Indicazione dei settori del servizio civile universale
- Definizione di ente del servizio civile universale
- Previsione di un Fondo nazionale per il servizio civile
- Organizzazione: il servizio civile universale viene programmato attraverso un Piano triennale suddiviso in Piani annuali predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Gli enti del servizio civile universale selezionano, gestiscono amministrativamente e formano gli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale e possono costruire reti con altri soggetti pubblici e privati, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento

Definizione

Le finalità del servizio civile universale sono: difesa non armata e nonviolenta della Patria, educazione, pace tra i popoli e la promozione dei valori fondativi della Repubblica

Digitale

Le istanze di iscrizione all'albo degli Enti di Servizio Civile Universale, al pari dei programmi di intervento proposti dagli enti, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.

Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Risorse umane

Possono diventare operatori volontari del servizio civile universale:

- i cittadini italiani
- i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea
- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano un'età tra i 18 e i 28 anni, senza distinzioni di sesso e selezionati tramite bando pubblico.

L'operatore volontario ha un contratto con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contratto non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. La durata, l'impegno orario e il compenso sono definiti all'interno della legge.

Lo svolgimento del servizio civile universale può comportare il riconoscimento di crediti formativi da parte delle Università

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Decreto entrato in vigore il 18 aprile 2017

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono approvati il Piano Triennale e i Piani Annuali di programmazione del servizio civile universale.

Nomina dei componenti della Consulta e sua organizzazione con decreti del Presidente del consiglio dei ministri

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

23

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106

Decreto Legislativo 13 aprile 2018, n. 43

Vai al testo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40!vig=>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/04/18G00068/sg>

CSV

<https://italianonprofit.it/riforma/csv>

Aggiornato al

29 dicembre 2017, data di invio della Lettera del Ministero del Lavoro alle Regioni

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

I Centri di Servizio per il Volontariato aprono le porte a tutti gli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Possono essere accreditati come CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore, le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e altri enti, il cui statuto preveda le caratteristiche indicate dall'art. 61 del Codice del Terzo settore.

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN (Fondo Unico Nazionale).

Sono previsti nuovi compiti per i CSV e una nuova governance

L'ONC (Organismo Nazionale di Controllo) definisce territorialità e risorse per i CSV

I Co.Ge (Comitati di Gestione) sono sostituiti dagli OTC (Organismi Territoriali di Controllo) dipendenti dall'ONC (Organismo Nazionale di Controllo)

Definizione

I CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) sono organizzazioni che realizzano attività di promozione e orientamento del volontariato, di

formazione per la qualificazione dei volontari, di consulenza alle organizzazioni, di informazione, ricerca e documentazione, di supporto tecnico-logistico

Digitale

Le relazioni annuali delle attività dell'Organismo nazionale di controllo e degli Organismi territoriali di controllo sono rese pubbliche mediante modalità telematiche.

Obblighi e divieti

Possono diventare CSV solo gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore.

I CSV attivi al 31.12.17 continueranno a svolgere i loro compiti, anche successivamente a tale data e fino al loro accreditamento o all'accREDITAMENTO di altro ente

Bilanci e rendiconto

Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

Le FOB (Fondazioni di Origine Bancaria) possono integrare il finanziamento con ulteriori versamenti usufruendo di un credito di imposta

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

Abrogazioni

Il DM 8 ottobre 1998, relativo ai Co.Ge (Comitati di Gestione) e al loro rapporto con i CSV, viene abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018

I Co.Ge. (Comitati di Gestione) sono sciolti dalla data di costituzione degli OTC (Organismi Territoriali di Controllo). I Co.Ge. continueranno a svolgere i loro compiti, anche successivamente a tale data, e si intendono operativi fino a quando non saranno operativi gli OTC.

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Sono previsti diversi decreti relativi il meccanismo di finanziamento e controllo dei CSV (Centri di Servizio per il Volontariato)

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	23
Volontariato	28
Organizzazioni di volontariato	39

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 61 al 66

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

Prassi

Lettera del Ministero del Lavoro alle Regioni del 29 dicembre 2017

Vai al testo

<http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/attuazione-codice-del-terzo-settor-e-circolare-di-diritto-transitorio.aspx/>

RETI ASSOCIATIVE

<https://italianonprofit.it/riforma/reti-associative>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nascono le Reti associative, organizzazioni che aggregano un numero elevato di enti e che hanno un importante ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Le Reti associative svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS (Enti del Terzo settore):
Monitorano l'attività degli enti ad esse associati e devono predisporre una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore
Promuovono e sviluppano le attività di controllo nei confronti degli enti associati

Sono nominati 15 rappresentanti di Reti associative - di cui 8 nazionali - nel Consiglio nazionale del Terzo settore

Definizione

Le Reti associative sono ETS (Enti del Terzo settore) composti da almeno 100 enti (associati anche in forma indiretta) o 20 fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome

Le Reti associative nazionali sono enti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS (Enti

del Terzo settore) o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Sono equiparate a Reti associative, al solo fine della eleggibilità al Consiglio nazionale del Terzo settore, le associazioni con almeno 100 mila associati e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome

Digitale

L'obbligo degli ETS con entrate maggiori a 100.000 euro di pubblicazione online dei compensi che vengono attribuiti agli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti e agli associati può essere assolto - in alternativa al proprio sito - con la pubblicazione nel sito della Rete associativa alla quale aderiscono

Obblighi e divieti

Devono iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore, ma fino a quando non è operativo il Registro Unico nazionale del Terzo settore possono applicare la norma sugli Enti del Terzo settore se sono già iscritte ad uno dei registri (volontariato, APS, Onlus)

Bilanci e rendiconto

Per le Reti associative valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce per le Reti Associative l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali

Ti potrebbe interessare anche

Impresa sociale	14
Enti del Terzo settore	23
Organizzazioni di volontariato	39
Associazioni di promozione sociale	43

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art 25, 41, 46, 47, 92, 93, 101

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

<https://italianonprofit.it/riforma/organizzazioni-di-volontariato>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

29 dicembre 2017, data di invio della Lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Regioni

21 dicembre 2017, data di pubblicazione della Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

L'Organizzazione di Volontariato si conferma l'espressione più pura del non profit, alla quale il legislatore riserva i maggiori benefici

Codice del Terzo settore

Le ODV(Organizzazioni di Volontariato) sono costituite da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre ODV; la ODV che successivamente alla costituzione abbia un numero di associati inferiore può reintegrarli entro un anno o iscriversi in altra sezione del Registro.

Nelle ODV possono essere associati altri ETS (Enti del Terzo settore) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

I registri attuali confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore

Si prevede un calcolo forfetario delle imposte per le attività commerciali
Sono confermati i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Definizione

Le ODV sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri volontari o dei volontari degli enti che aderiscono alla ODV.

Digitale

Le ODV qualificate come ETS utilizzano il web per rendere pubblici i propri bilanci, ma non solo: è infatti prevista anche la pubblicazione dei compensi di alcune figure interne all'ente.

La pubblicazione di questi dati online rappresenta un obbligo a cui devono adempiere, a seconda dell'entità delle entrate dell'ente

Obblighi e divieti

Entro il 30 giugno 2020 le Organizzazioni di Volontariato possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (Dlgs 117/17).

Risorse umane

Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

Bilanci e rendiconto

Per le ODV valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

La detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata (contro il 30% delle altre organizzazioni del Terzo settore) fino a 30.000 euro. In alternativa, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito, come gli enti e le aziende.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1 gennaio 2018 alle ODV si applicano le nuove disposizioni dell'articolo 82 del Codice relative le imposte di bollo e di registro. Nel caso di convenzioni con enti pubblici, queste, se stipulate a partire dall'11 settembre 2018, non sono assoggettate all'imposta di registro. Le ODV rimangono esenti anche da imposta di bollo. Gli immobili detenuti dalle ODV destinati in via esclusiva ad attività non commerciale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

E' prevista inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Abrogazioni

La legge 266/91 viene abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Legge attuale abrogata quasi per intero dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo ma utilizzabile fino all'operatività del Registro Unico

Regime forfettario in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea

Altra fiscalità a partire dal 1 gennaio 2018

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che sono da subito applicabili gran parte delle disposizioni di natura giuridica (soprattutto artt

32 - 34) agli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017. Per gli enti costituiti precedentemente valgono le norme originarie.

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	12
Enti del terzo settore	23
Volontariato	28

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare agli art 4, 32, 33, 34, 56, 61 - 66, 67, 68, 72, 73, 74, 83, 84, 86

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art 43, c 4-bis

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30:34>

Prassi

Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

Vai al testo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/ri>

[soluzione+n+158+del+21+dicembre+2017/Risoluzione+N.+158+DEL+211220
17.pdf](#)

Prassi

Lettera del Ministero del Lavoro alle Regioni del 29 dicembre 2017

Vai al testo

[http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/attuazione-codice-del-terzo-settor
e-circolare-di-diritto-transitorio.aspx/](http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/attuazione-codice-del-terzo-settor
e-circolare-di-diritto-transitorio.aspx/)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

<https://italianonprofit.it/riforma/associazioni-di-promozione-sociale>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

29 dicembre 2017, data di invio della Lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Regioni

21 dicembre 2017, data di pubblicazione della Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

L'APS (Associazione di Promozione Sociale) è l'ente di elezione per lo svolgimento di attività mutualistiche

Codice del Terzo settore

Le APS sono costituite da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre APS. Le APS che successivamente alla costituzione abbiano un numero di associati inferiore, possono reintegrarli entro un anno o iscriversi in altra sezione del Registro Unico del Terzo Settore.

Nelle APS possono essere associati altri ETS (Enti del Terzo settore) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Questa previsione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale

I registri attuali confluiranno nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
Si prevede un calcolo forfetario delle imposte per le attività commerciali
Sono confermati i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Definizione

Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività a favore di propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri volontari o dei volontari degli enti che aderiscono alla APS

Digitale

Le APS qualificate come ETS utilizzano il web per rendere pubblici i propri bilanci, ma non solo: è infatti prevista anche la pubblicazione dei compensi di alcune figure interne all'ente.

La pubblicazione di questi dati online rappresenta un obbligo a cui devono adempiere, a seconda dell'entità delle entrate dell'ente

Obblighi e divieti

Entro il 30 giugno 2020 le Associazioni di Promozione Sociale possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (Dlgs 117/17).

Risorse umane

Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Bilanci e rendiconto

Per le APS valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

La detraibilità delle erogazioni è pari al 30% della somma erogata fino a 30.000 euro

Vige inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Le convenzioni con enti pubblici stipulate dopo il 1 gennaio 2018, sono assoggettate all'imposta di registro del 3% e sono esenti da imposta di bollo.

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli enti del terzo settore non commerciali

E' prevista una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Vengono confermati i casi di esclusione dall'IRES ad oggi vigenti con alcune modifiche per le APS di cui alla L 287/91

Abrogazioni

La legge 383/00 viene abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Legge attuale abrogata quasi per intero dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo ma utilizzabile fino all'operatività del Registro Unico

Regime forfettario in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea

Altra fiscalità a partire dal 1 gennaio 2018

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che sono da subito applicabili gran parte delle disposizioni di natura giuridica (soprattutto artt 35 e 36) agli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017. Per gli enti costituiti precedentemente valgono le norme originarie.

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	12
Enti del Terzo settore	23

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare agli art 4, 35, 36, 41, 56, 67, 68, 72, 73, 75, 85, 86, 99

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art 43, c 4-bis

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30:34>

Prassi

Risoluzione n.158/E dell'Agenzia delle Entrate

Vai al testo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+158+del+21+dicembre+2017/Risoluzione+N.+158+DEL+21122017.pdf>

Prassi

Lettera del Ministero del Lavoro alle Regioni del 29 dicembre 2017

Vai al testo

<http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/attuazione-codice-del-terzo-settor-e-circolare-di-diritto-transitorio.aspx/>

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI

<https://italianonprofit.it/riforma/agevolazioni-fiscali-per-i-donatori>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nuove misure di fiscalità di vantaggio per chi dona denaro e beni agli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Agevolazioni fiscali per le persone fisiche:

- donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo d'imposta
- in caso di donazioni in favore delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) l'aliquota sale al 35%.
- in alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Agevolazioni fiscali per le aziende e enti:

- donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui)
- se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta successivo

Le nuove disposizioni sono applicabili da parte delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e dalle Onlus a partire dal 1 gennaio 2018. Per gli altri ETS (Enti del Terzo settore) si applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS (Enti del Terzo settore): la norma di riferimento rimane la legge 166/16 relativa alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Definizione

Il donatore è favorito perché:

- ha diverse modalità di risparmio fiscale
- le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate nella sua disponibilità e quindi si riduce l'impatto delle imposte sulle donazioni
- la deduzione riduce l'imponibile del contribuente
- la detrazione permette di ridurre direttamente l'imposta

Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali e/o assoluti

Abrogazioni

La "più dai, meno versi" (art 14, DL 35/05) per la sola parte relativa alle Onlus (incluse Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali) e alle Associazioni di Promozione Sociale è abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017)

Dal 1 gennaio 2018 vengono abrogate le altre agevolazioni riconosciute a coloro che donano a favore delle APS (persone fisiche e aziende)

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018 per le sole ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale) e Onlus

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	23
5x1000	57
Raccolta fondi	60

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 83

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

FONDI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

<https://italianonprofit.it/riforma/fondi-per-gli-enti-del-terzo-settore>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Gli attuali fondi per il finanziamento di attività di APS (Associazioni di Promozione Sociale), ONLUS e ODV (Organizzazioni di Volontariato) vengono razionalizzati

Codice del Terzo settore

Il Fondo per il Finanziamento sostiene lo svolgimento di attività di interesse generale anche attraverso reti associative per progetti di ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale) e fondazioni iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore

Gli obiettivi, le aree di intervento, e le linee di attività finanziabili sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente per un triennio.

In particolare vengono definite le finalità per le seguenti attività:

- sostegno alle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato)
- sostegno alle attività delle APS (Associazioni di Promozione Sociale)

- contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali e per le donazioni effettuate da ODV e fondazioni a favore di strutture sanitarie pubbliche.

Continuano ad essere finanziate le cosiddette "APS storiche"

Contenuto

La nuova legge conferma le disposizioni di finanziamento di particolari tipologie di organizzazioni, sistematizzandone i criteri

Bilanci e rendiconto

Permangono gli obblighi di rendicontazione puntuale per le attività finanziate

Attività commerciale e non commerciale

I finanziamenti pervenuti dai fondi ministeriali hanno natura non commerciale anche ai fini IVA

Abrogazioni

Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore vengono abrogate le norme vigenti relativi ai fondi

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Annualmente, un atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina gli obiettivi e le altre caratteristiche per il finanziamento; entro un anno dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali statuisce le modalità di attuazione per ottenere i contributi per autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e per gli altri beni strumentali

Ti potrebbe interessare anche

Organizzazioni di volontariato	39
Associazioni di promozione sociale	43

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 72

Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

TITOLI DI SOLIDARIETÀ

<https://italianonprofit.it/riforma/titoli-di-solidarieta>

Aggiornato al

10 settembre 2018, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

I titoli di solidarietà sono una nuova opportunità di finanziamento per gli ETS (Enti del Terzo settore)

Definizione

Sono titoli di solidarietà obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e certificati di deposito la cui raccolta gli Istituti di credito emittenti devono destinare ad impieghi a favore degli ETS (Enti di Terzo settore) per le iniziative previste dal decreto legislativo, al netto dell'eventuale erogazione liberale

Digitale

Gli istituti di credito devono pubblicare sul proprio sito internet, almeno una volta all'anno, i dati relativi ai finanziamenti erogati indicando l'ente beneficiario e le iniziative sostenute

Obblighi e divieti

- Divieto di applicare le commissioni di collocamento
- Le obbligazioni e gli altri titoli di debito hanno scadenza non inferiore a 36 mesi

- I certificati di deposito hanno scadenza non inferiore a 12 mesi

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE:

A partire da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Credito d'imposta efficace a partire dall'autorizzazione della Commissione Europea

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

23

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 77

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/sg>

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

<https://italianonprofit.it/riforma/fondazione-italia-sociale>

Aggiornato al

9 settembre 2017, data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale

Highlights

La Fondazione Italia Sociale sarà il collettore delle donazioni da destinare agli ETS (Enti del Terzo settore)

Contenuto

Definizione della finalità della Fondazione Italia Sociale: sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di ETS (Enti del Terzo settore), caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati

Approvazione dello Statuto della Fondazione Italia Sociale declinato in tutti i suoi articoli all'interno del decreto del Presidente della Repubblica (patrimonio, vigilanza, partecipanti, organi, bilanci)

Definizione

Ente di natura privata che raccoglie fondi a favore degli ETS (Enti del Terzo settore)

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Il Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2017 ha approvato in via definitiva lo statuto della Fondazione. L'entrata in vigore è successiva all'emanazione del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 settembre 2017

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreti di nomina dei componenti del Comitato di Gestione di nomina pubblica e quelli relativi all'attribuzione delle prime risorse

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

23

Riferimenti di legge

Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale

Vai al testo

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06261&elenco30giorni=false

5x1000

<https://italianonprofit.it/riforma/5x1000>

Aggiornato al

18 luglio 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111

Highlights

Completamento della riforma del 5 per mille

Contenuto

Riforma del 5 per mille

Finalità:

- sostenere gli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
- finanziare la ricerca scientifica e delle università
- finanziare la ricerca sanitaria
- sostenere le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
- sostenere le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) riconosciute dal CONI
- sostenere le attività di tutela del patrimonio artistico

Sono previste nuove modalità di riparto delle scelte non espresse e dell'importo minimo erogabile

L'erogazione del 5 per mille viene compiuta entro la fine del secondo anno successivo a quello di impegno

Definizione

Il 5 per mille è una misura di sussidiarietà fiscale in forza della quale il contribuente (persona fisica) può destinare una parte delle imposte dovute (IRPEF) a favore di un ente iscritto in elenchi speciali o a favore di una finalità generale

Digitale

Gli enti beneficiari del 5x1000 devono redigere e pubblicare sul proprio sito web un rendiconto dedicato all'utilizzo del contributo in cui vengono dettagliate, in una relazione illustrativa, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

Anche l'amministrazione erogatrice pubblica sul proprio sito web gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo e il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

Obblighi e divieti

- divieto di utilizzo delle per spese di pubblicità connesse a campagne per il 5 per mille
- obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa che descrivano la destinazioni e l'utilizzo delle somme ricevute
- obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet le stesse informazioni

La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa.

Bilanci e rendiconto

- obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa che descrivano la destinazioni e l'utilizzo delle somme ricevute
- obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet le stesse informazioni

La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Ai soggetti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore le norme si applicano a decorrere l'anno successivo a quello di operatività del Registro, quindi probabilmente dall'edizione del 2019

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: DPCM da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, quindi entro il 16 novembre 2017. Il termine non è perentorio

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	23
Raccolta fondi	60

Riferimenti di legge

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/18/17G00122/sg>
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;111!vig=>

RACCOLTA FONDI

<https://italianonprofit.it/riforma/raccolta-fondi>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Viene data per la prima volta una definizione di raccolta fondi

Codice del Terzo settore

Gli enti possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.

La raccolta fondi può essere realizzata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

Definizione

La raccolta fondi è il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS (Ente del Terzo settore) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

Bilanci e rendiconto

Le raccolte fondi, come tutti gli altri elementi economici di entrata e di spesa, devono essere rendicontate secondo le disposizioni generali di bilancio.

In particolare, per le raccolte pubbliche di fondi (manifestazioni di piazza) effettuate in occasione di campagne di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e ricorrenze realizzate anche offrendo al sovventore beni di modico valore e servizi, gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio un rendiconto specifico.

In questo documento devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Attività commerciale e non commerciale

Sono esenti dall'IRES, escluse dall'IVA, ed esenti da ogni altro tributo:

- le raccolte pubbliche di fondi (manifestazioni di piazza)
- le raccolte effettuate in occasione di campagne di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e ricorrenze
- le suddette campagna e raccolte sono realizzate anche offrendo beni di modico valore e servizi

Abrogazioni

A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, perde efficacia l'attuale norma sulle raccolte pubbliche di fondi realizzate occasionalmente (manifestazioni di piazza) che rimane in vigore per gli enti non commerciali non iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Linee guida delle raccolte fondi da adottare con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	23
Agevolazioni fiscali per i donatori	47

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 7

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

REGISTRO UNICO

<https://italianonprofit.it/riforma/registro-unico>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit ad oggi esistenti

Codice del Terzo settore

Nasce il Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Registro Unico:

- è pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica
- è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma
- comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore)

Definizione

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà pertanto a chiunque di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge

Digitale

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore rappresenta lo strumento pubblico, online, accessibile a tutti, che unifica gli albi, gli elenchi e i registri ad oggi esistenti.

È quindi possibile consultare sul web le informazioni di base sugli Enti del Terzo Settore:

- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale
- le eventuali sedi secondarie
- l'oggetto dell'attività di interesse generale
- il codice fiscale o la partita iva
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
- le generalità dei rappresentanti legali
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
- e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell'ente.

Obblighi e divieti

L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.

Il rappresentante legale dell'ente presenta la richiesta di iscrizione indicando alcune informazioni minime (indicate all'interno del decreto).

Gli uffici del Registro Unico chiedono integrazioni documentali agli enti iscritti.

L'ente si intende automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l'ente ad integrare l'istanza.

Bilanci e rendiconto

I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico

Abrogazioni

A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative ai registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). Con l'abrogazione della norma Onlus, viene implicitamente a mancare l'anagrafe delle Onlus

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo, vengono emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico. Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle Province autonome stabiliscono i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro Unico nazionale del Terzo settore sarà operativo

Ti potrebbe interessare anche

Impresa sociale	14
ONLUS	18
Enti del Terzo settore	23
Reti associative	36
Organizzazioni di volontariato	39
Associazioni di promozione sociale	43

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 45 al 54

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>



**Italia
non profit**

Ti guida nel Terzo Settore

Per informazioni:

www.italianonprofit.it

info@italianonprofit.it

02.87189344

